



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

**N°3 /2014**

**DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04**

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dip. sig.ra Santaniello Delia**, nata a Quindici (Av) l'11.10.1943, matr. n. 9035.

**Avvocato: Varriale Paolo**, Via San Filippo, 24 - 80122 - Napoli.

**Oggetto della spesa:** indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 668905 del 30/09/2013 (prat.n.680/2012 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.222 del Tribunale di Avellino - Sez. Lav. - depositata il 04.02.2013 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla dipendente in epigrafe indicata, ha condannato la Regione Campania al pagamento dell'indennità di disagio di cui all'art.25 CCDI del 2001 e di indennità di rischio ex articolo 19 CCNL 2001 per un importo complessivo pari ad € 6.299,32 (di cui € 1.390,31 per indennità di rischio ed € 4.909,01 per indennità di disagio) in favore della stessa ricorrente sig.ra Santaniello Delia, oltre interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo.

Il Tribunale di Avellino nel compensare nella misura di 1/3 le spese di lite ha, altresì, posto le residue a carico della Regione Campania, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Varriale Paolo.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.377217 del 28.05.2013, ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicata a titolo di indennità di rischio e di disagio, gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 130146 del 24.02.2014, ha trasmesso alla Direzione generale 14, U.O.D. 04, Settore Stato Giuridico ed Inquadramento copia degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale.



ad istanza della dipendente Sig.ra Santaniello Delia e dell'Avv.to Varriale Paolo in virtù della sentenza n. 222 del Tribunale di Avellino.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 223617 del 31.03.2014 ha trasmesso alla Direzione Generale 14. U.O.D. 04, copia degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza della dipendente Sig.ra Santaniello Delia e dell'Avv.to Varriale Paolo in virtù della sentenza summenzionata.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la procedura non ha avuto il suo corso definitivo, a seguito del citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014) , a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301912 del 02.05.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 222 del Tribunale di Avellino - Sez. Lav. - depositata il 04.02.2013 e non notificata.

**TOTALE DEBITO**

**€ 10.692,67**

**Ex dip. sig.ra Santaniello Delia, matr.n.9035.**

- |                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| • Indennità di rischio (periodo 2001-2005)               | € 1.390,31 |
| • Indennità di disagio (periodo 2001-2005)               | € 4.909,01 |
| • interessi legali maturati al 25.07.2014                | € 963,31   |
| • Rivalutazione come maggior danno (art.22c.36 L.724/94) | € 120,67   |



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

**sub totale € 7.383,30**

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 2.040,57
- Competenze legali avv. **Varriale** Paolo € 1.268,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

### ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

### Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 668905 del 30.09.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- Sentenza n. 222 del Tribunale di Avellino - Sez. Lav. - depositata il 04.02.2013 e non notificata;
- prospetto di calcolo competenze legali.

**Napoli, 23/05/2014**

Il Dirigente  
dott. **Bruno De Filippis**



**Giunta Regionale della Campania**

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

**RACCOMANDATA A MANO**

**07-04-05**

Settore Stato Giuridico e Inquadramento  
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-  
dimento in Materia Legale  
Via Santa Lucia, 81  
NAPOLI

N. Pratica: **CC-680/2012**  
Santaniello Delia c/ Regione Campania  
Oggetto: Trasmissione Sentenza n. 222/13  
**Trib. Avellino Sez. Lavoro**

In relazione al giudizio in oggetto, si ritrasmette per i provvedimenti di competenza la sentenza emarginata, resa dal Tribunale di Avellino Sez. Lavoro nel procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- *Avv. Fabrizio Niceforo* -

Avv. Carbone rc  
Tel. 081.796-3537  
Fax 081.796-3766

Gr. 222/15  
G & V  
Studio Legale Giffoni & Varriale  
Avv. Laura Giffoni - Avv. Paolo Varriale  
Napoli - Via M. Caravaggio, 70/bis (Pao. Millefiori)  
Quarto Tegneco (NA) - 80138 Marie Curie, 25  
Tel. 081.6613444 - Tel. 081.2157514  
e-mail: studiogiffoni@virgilio.it

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI AVELLINO  
SEZIONE LAVORO

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA<br>R.G. 01 SETTORE 01 |
| 16 SET 2013                                           |
| RECEZIONE ATTI GIUDIZIARI<br>Napoli - Via S. Lucia 81 |

Il giudice, dott.ssa Marianna Molinaro, quale giudice del lavoro alla pubblica udienza del 4 febbraio 2013, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1656/2011 del R.G. Lavoro

**TRA**

**SANTANIELLO DELIA**, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Paolo Varriale, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Avellino, alla Galleria di Via Mancini, 17, presso lo studio dell'avv. Edoardo Gimigliano

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, indicata in atti, dall'avv. Anna Carbone, unitamente alla quale elettivamente domicilia, in Avellino, alla Collina Liguorini, c/o CORECO

**RESISTENTE**

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso depositato il 6 maggio 2011, l'istante in epigrafe, premesso di essere stata dipendente della convenuta sino al 30 settembre 2007, esponeva che era stata distaccata presso il Comune di Quindici, in qualità di addetta al centro lettura, con svolgimento di mansioni che implicavano l'uso del PC e della fotocopiatrice in modo continuativo, per almeno quattro ore al giorno.

Deduceva che, nonostante ne avesse diritto, non aveva percepito la indennità di rischio e disagio, prevista dal CCNL di categoria.

Esposte le ragioni di diritto a sostegno della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della indennità di rischio e di disagio, per l'importo di € 9.727,54, oltre accessori, vinte le spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania, la quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del credito e, nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.

All'odierna udienza il giudice, uditi i procuratori, all'esito, decideva la causa come da presente sentenza, ai sensi dell'art 429 c.p.c..

\*\*\*\*\*

In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della domanda per mancata allegazione di conteggi analitici.

Si osserva che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.

In particolare, per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, ex art. 414, nn. 3 e 4 c.p.c., è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto e della documentazione ad esso allegata, il petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale), nonché le ragioni poste a fondamento della domanda (cfr. Cass. nn. 15802/2005, 18930/2004 e 16855/2003), rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici (cfr. sul punto, Cassazione civile, sez. lav., 10 novembre 2003, n. 16855).

Nella specie, l'istante ha adeguatamente assolto all'onere di diligenza impostogli, in quanto gli elementi contenuti nell'atto introduttivi sono idonei a delineare il *thema decidendum*.

Sempre in via preliminare, ma nel merito, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla Regione.

L'istante rivendica la erogazione della indennità di rischio dal 7.2001 e della indennità di disagio dal 9.2001.

Ebbene, nella ipotesi al vaglio trova nella specie applicazione il regime di prescrizione breve di cui al n. 4) dell'art. 2948 cod. civ., tuttavia, l'eccezione è priva di pregio risultando prova della notifica di validi atti interruttivi (richiesta del tentativo di conciliazione del luglio 2006 e relativa nota della Regione Campania che comprova la ricezione della richiesta, messa in mora del 8.3.2010, cfr. raccomandata in atti).

Ciò precisato, la pretesa deve ritenersi fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.

L'art 19 del CCDI del 2001 riconosce l'indennità di rischio *"per coloro che svolgono prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale"*.

Tra il personale di categoria A, B, C, cui è riconosciuta la suddetta indennità, è compreso quello addetto al computer alla videoscrittura ed alle fotocopie.

L'art. 25 dello stesso CCDI prevede l'indennità di disagio *"per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni disagiate da parte del personale delle categorie A,B,C."* Tra il suddetto personale rientrano, tra gli altri, gli addetti ai computer o terminali o videoscrittura e gli addetti alle fotocopie.

Ebbene, dalla documentazione in atti (cfr. attestato di servizio della ricorrente a firma del sindaco del Comune di Quindici del 24.3.2011) emerge che quotidianamente l'istante, nello svolgimento dell'attività assegnata utilizzava il personal computer e la fotocopiatrice.

Tale risultanza probatoria non può essere confutata dalla generica deduzione, peraltro sformata di prova, formulata dalla Regione, la quale ha sostenuto la utilizzazione di tali strumenti in compiti estranei alle mansioni per le quali è avvenuto il distacco.

Infine, deve ritenersi infondata la tesi della resistente nella parte in cui afferma che il trattamento economico accessorio dei dipendenti distaccati sarebbe a carico dell'ente "utilizzatore".

Tale affermazione risulta confutata dal tenore dell'art. 19 comma 2° del CCNL 22.1.2004 che prevede che gli oneri relativi al trattamento economico anche accessorio del personale distaccato restano a carico dell'ente titolare del rapporto di lavoro.

Ciò posto, quanto alla quantificazione della pretesa, deve rilevarsi che le indennità in esame possono essere corrisposte per i soli giorni di effettiva presenza. Pertanto, alla stregua dei conteggi riformulati da parte ricorrente su indicazione del magistrato e in relazione ai soli giorni di effettiva presenza al lavoro, deve riconoscersi alla lavoratrice l'importo di € 6.299,32 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 1.390,31 per indennità di rischio ed € 4.909,01 per indennità di disagio, il tutto in conformità ai conteggi elaborati e depositati in

data 11.7.2012, non oggetto di alcuna contestazione da parte convenuta, alla quale pure era stato assegnato termine per depositare eventuali rilievi contabili.

Sulle somme riconosciute sono dovuti gli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo.

Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono esser compensate nella misura di 1/3 mentre, per la restante parte, sono a carico dell'ente soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.299,32 al lordo delle ritenute di legge per le causali di cui in motivazione, oltre gli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo.

previa compensazione del compenso nella misura di 1/3 condanna la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente della restante parte, liquidata in € 1.000 oltre accessori, come per legge, con attribuzione all'avv. Paolo Varriale.

Avellino, 4 febbraio 2013

Il giudice

*Il Cancelliere*  
*C. S.*

4-2-2013  
*[Signature]*

**Sentenza del Tribunale di Avellino**  
**Numero 222/2013**  
**Dipendente Santaniello Delia**  
**Avvocato Varriale Paolo**

|                   |     |          |                 |
|-------------------|-----|----------|-----------------|
| Diritti e onorari |     |          | 1.000,00        |
|                   |     |          | <hr/>           |
|                   |     |          | 1.000,00        |
| CPA               | 4%  | 1.000,00 | <hr/> 40,00     |
|                   |     |          | 1.040,00        |
| IVA*              | 22% | 1.040,00 | 228,80          |
| TOTALE FATTURA    |     |          | <b>1.268,80</b> |
| RITENUTA          | 20% | 1.000,00 | 200,00          |
| NETTO A PAGARE    |     |          | 1.068,80        |

Aliquota aumentata al 22% dal comma 1-ter D.L. 98/2011  
convertito in L. n. 111/2011 con decorrenza 01/07/2013.  
L'art. 11, comma 1 lett. a del D.L. n. 76 del 28/06/2013  
ha rinviato l'aumento al 01/10/2013.

